

Responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - pegno - di beni mobili - indivisibilità - Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19960 del 06/10/2015

Pegno concesso a garanzia di diversi crediti - Ammissibilità - Condizioni - Sufficiente individuazione di almeno uno di essi - Accertamento di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19960 del 06/10/2015

Il principio di indivisibilità del pegno, contenuto nell'art. 2799 c.c., non esclude la possibilità che il pegno stesso, unitariamente, sia concesso a garanzia di diversi crediti, purché almeno uno di essi sia, secondo l'accertamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione, sufficientemente individuato. In tal caso, il pegno resta per intero a garanzia di quell'unico credito individuato.

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19960 del 06/10/2015